

TRIBUNALE DI PISA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione

nei confronti dei controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Per la Dr.ssa DE TULLIO Rossella, nata a Trieste il 07/08/1981 (cod.fisc.: DTL RSL 81M47 L424E), residente in Bientina (PI) via Del Monte Ovest 85F/4, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giacomo Orsucci del foro di Pisa (cod.fisc.: RSC GCM 71E29 G702C), presso il cui studio in via Cesare Studiati n. 13, 56127 - Pisa è pure elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente procedimento a mezzo fax: 050/41481 o tramite p.e.c.: giacomo.orsucci@pec.it,

RICORRENTE

Nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA e dell'UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE DI PISA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze - 50129, Via degli Arazzieri n. 4, in appresso congiuntamente anche solo "Amministrazione resistente",

RESISTENTE

§§§§§

Premesso in fatto

- Che in data 25/03/2013 la odierna ricorrente ha conseguito presso l'Università di

Trieste la laurea in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi anche solo "SFP") con la votazione di 105/110 (**doc. 1**);

- Che, invero, il consiglio di Facoltà ebbe ad iscrivere la ricorrente al terzo anno accademico 2010/2011 con delibera del 16/02/2011 (**doc. 2**), tenuto conto della pregressa carriera universitaria (laurea in Scienze dell'Educazione Curriculum Formatore con votazione di 110/110, conseguita presso l'Università di Trieste in data 15/11/2004 - **doc. 3**; laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi con votazione 110/110 con lode, conseguita presso l'Università di Siena in data 23/04/2007 - **doc. 4**);

- Che, in forza di ciò, la ricorrente, una volta conseguito detto titolo abilitante, ritenendo di averne diritto a norma dell'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in l. n. 14/2012, ha chiesto nel maggio 2014 di essere inserita nella Graduatoria ad esaurimento (GaE) della Provincia di Pisa per la Scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno (**doc. 5**), ma, è stata esclusa (**doc. 6**);

- Che tale mancato inserimento ha comportato la negazione della possibilità per la ricorrente di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento di detta GaE;

- Che con il presente ricorso la stessa chiede dunque il riconoscimento del diritto ad essere inserita *pleno jure* in tale graduatoria;

Rilevato in diritto

In punto di fumus b.i.

- Che, com'è noto, il corso di laurea in SFP, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;

- Che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in SFP, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della l. n. 341/1990, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore, infatti, di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (l. n. 53/2003, art. 5);
- Che la laurea in SFP già consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al d.lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii. (art. 5, comma 3, l. n. 53/2003);
- Che l'art. 3 ter della l. n. 143/2004, a tal scopo, aveva già previsto la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in SFP, di presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime;
- Che l'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, nondimeno prevedendo che *"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ... il corso di laurea in Scienza della formazione primaria"*;
- Che successivamente con l'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008, convertito con modificazioni in l. 169/2008, è stata disposta un'ulteriore deroga allo scopo di permettere l'inserimento con riserva agli *"iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria"* (cfr. comma 3);
- Che sulla base di ciò, dunque gli iscritti al corso di SFP nell'anno accademico 2007/2008, di durata quadriennale, potevano iscriversi con riserva nelle GaE salvo

scioglierla al momento della laurea;

- Che la ricorrente ha potuto formulare la propria domanda di inserimento in GaE, però, sulla base della successiva deroga dettata dall'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in l. n. 14/2012, giusta il quale: *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"*;

- Che è stato dunque emanato il d.m. n. 53/2012 che, per quel che qui rileva, al primo comma dell'art. 1 testualmente dispone: *"Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria"*;

- Che è proprio sulla base di detto d.m. che l'Amministrazione resistente ha ripetutamente negato l'inserimento in GaE per i docenti che (come la ricorrente) non avessero conseguito effettivamente il titolo abilitante negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011;
- Che la norma secondaria in parola si pone in evidente contrasto col richiamato art. 14, comma 2 ter, cui la stessa (pretesamente) intenderebbe dare attuazione;
- Che, infatti, la norma primaria, correttamente interpretata, riconosce a ben vedere espressamente il diritto di inserimento nella fascia aggiuntiva per chi (come la ricorrente):
 - a) ha frequentato il corso di laurea in SFP negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;
 - b) all'atto della domanda di inserimento abbia conseguito il titolo abilitante (e, dunque, non già entro l'anno accademico 2010/2011);
- Che il d.l. n. 216/2011 è un decreto di proroga dei termini legislativi, finalizzato a riaprire in termini di inserimento in GaE già dettati dal comma 3 dell'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008;
- Che l'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in GaE per coloro che si sono iscritti dopo l'anno 2007/2008 e che, all'esito della frequentazione dei corsi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, hanno conseguito l'abilitazione;
- Che ciò, del resto, è stato condiviso in un caso analogo a quello di specie da questo stesso Ill.mo Giudice con sentenza del 20/10/2014 (est. Dr.ssa Tarquini – doc. 7):

“Una tale soluzione ermeneutica si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema giacché ... pretendere ai fini dell'accesso

alla fascia aggiuntiva della graduatoria il conseguimento del titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione qui di interesse.

Infatti, avendo il corso di studi in scienza della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall'art. 5 bis del DL 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi si fosse iscritto a quel corso nell'anno 2007/2008, nessuno studente immatricolato negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo";

- Che, pertanto, il d.m. n. 53/2012 nella parte in cui subordina l'inserimento dei docenti nella fascia aggiuntiva all'effettivo conseguimento del titolo abilitante entro l'anno 2011 deve essere disapplicato, con affermazione del diritto della ricorrente all'inserimento nella GaE richiesto, valevole per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione (ossia dal 29/07/2014, come confermato dall'avviso prot. n.1415/1/C10 – doc. 8), trattandosi di docente immatricolata nel terzo anno accademico 2010/2011 ed in possesso della laurea abilitante alla data della domanda amministrativa presentata nel maggio 2014;
- Che deve ritenersi del tutto influente la circostanza (come peraltro sancito nella stessa pronuncia di Codesto Ill.mo Giudice poc'anzi richiamata) che la ricorrente abbia frequentato il corso di laurea in SFP a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, avendo la stessa precedentemente seguito un percorso di studi assunto come equivalente dall'Università, tanto da poter accedere direttamente al terzo anno di corso (doc. 2), apparendo, per l'effetto del tutto evidente l'assoluta identità di condizione sostanziale tra l'aspirante docente immatricolato nell'anno accademico

2008/2009 al primo anno del corso di laurea in SFP e l'aspirante docente immatricolato nell'anno accademico 2010/2011 al terzo anno del medesimo corso;

- Che le argomentazioni sopra esposte rendono evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* anche ai fini cautelari;

In punto di periculum in mora

- Che nella fattispecie *de qua*, è altresì ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata;

- Che laddove non fosse immediatamente disposto l'inserimento nella GaE richiesto, si verificherebbe un irreparabile pregiudizio per la ricorrente, la quale, nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinataria di incarichi d'insegnamento;

- Che la definitiva esclusione dalla graduatoria non può che comportare, in danno alla ricorrente, l'impossibilità di essere destinataria di convocazioni dalla graduatoria citata sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'ammissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica;

- Che, infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.m. n. 131/2007, per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data, si attinge dalla GaE dalla quale l'odierna ricorrente è attualmente esclusa;

- Che, inoltre, dalla inclusione in detta GaE consegue il diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 del medesimo d.m. godendo, conseguentemente, dei benefici corrispondenti;

- Che non vanno poi dimenticati gli effetti che determina l'attuale esclusione dalla

GaE sulla base delle previsioni contenute nel d.d.l. sulla "Buona scuola" licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera per il via libera definitivo (**doc. 9**), che prevede, infatti, un piano straordinario delle assunzioni per l'a.s. 2015/2016, e dunque dal 1° settembre 2015, a favore di chi risulti iscritto a pieno titolo nelle GaE per il triennio 2014-2017 entro la data di entrata in vigore di detta legge, e della altresì futura definitiva eliminazione delle GaE;

- Che è evidente il rischio di una definitiva perdita economica, e prima ancora di *chance* lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro;

- Che si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'imminente inizio dell'a.s. 2015/2016;

- Che, pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la presente richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarà già leso nelle more di un giudizio ordinario;

Tanto premesso e rilevato,

la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

Ricorre

all'III.mo Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, respinta

ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

In via cautelare

Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, Piaccia all'ill.mo Tribunale adito emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare, nelle more della decisione di merito, l'inserimento della ricorrente nella fascia aggiuntiva alla III fascia della Graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione (29/07/2014), titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione;

Nel merito, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso:

- accertare e disapplicare, siccome illegittimo, il provvedimento di esclusione dagli elenchi GaE – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito territoriale di Pisa nei confronti della ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni della fonte secondaria in contrasto (d.m. n. 53/2012 cit.), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

- accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella GaE richiesta, condannando l'Amministrazione resistente ad includerla nella fascia aggiuntiva alla III fascia di detta GaE, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe

concorsuale Scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione (29/07/2014), titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione dalla suddetta graduatoria, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese forfettarie (pari al 15%), oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

- 1) Certificato di laurea in SFP rilasciato dall'Università degli Studi di Trieste;
- 2) Nota di trasmissione del 07/04/2011 della delibera del Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi di Trieste del 16/02/2011 con allegata domanda;
- 3) Certificato di laurea in Scienze dell'Educazione Curriculum Formatore rilasciato dall'Università degli Studi di Trieste;
- 4) Certificato di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi rilasciato dall'Università degli Studi di Siena;
- 5) Domanda di inserimento in GaE con ricevuta di avvenuta consegna;
- 6) Elenco esclusi GaE Pisa;
- 7) Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Dr.ssa Tarquini, del 20/10/2014;
- 8) Avviso pubblicazione GaE Pisa triennio 2014-2017;
- 9) Estratto testo d.d.i. sulla "Buona scuola" licenziato dal Senato (co. 95-98, art. 1).

§§§§§

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, dunque, il contributo unificato dovuto e versato è pari euro 259,00.

§§§§§

Ogni ulteriore incumbente riservato.

Con osservanza.

Pisa, 06 Luglio 2015

(Avv. Giacomo Orsucci)

§§§§§

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione
nei confronti dei controinteressati
(ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

Premesso


- Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella fascia aggiuntiva alla III fascia della GaE, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno;
- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, anche ai fini della tutela cautelare anticipatamente richiesta, il ricorso *ut supra* si ritiene debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle GaE per la classe concorsuale Scuola primaria valide per gli aa.ss. 2014-2017 di tutti gli Ambiti Territorli d'Italia che per effetto dell'inserimento della ricorrente si vedrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;
- Che si ritiene, infatti, che potenziali controinteressati siano, non soltanto quelli iscritti nell'Ambito Territoriale di Pisa, bensì anche tutti coloro interessati

l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, a tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione del loro testo integrale sul sito del M.I.U.R. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15, se del caso, disponendone in aggiunta anche la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio XV Ambito Territoriale di Pisa.

Ferma, s'intende, quanto alle Amministrazioni resistenti, la notifica mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui sono elettivamente domiciliate *ex lege*.

Con osservanza.

Pisa, 06 Luglio 2015


(Avv. Giacomo Orsucci)

PROCURA

Io sottoscritto/a sig./sig.ra DE TOLLIO ROSSELLA
(CF. DLRSLRANL4L124E) Informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione
ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto, come da atto allegato, delego l'avv. Giacomo Orsucci, del foro di
Pisa, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio
INSERIMENTO IN CEE LAUREATA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

ed in tutti i gradi e le fasi successive, ivi compresi i giudizi di merito e di
esecuzione, e nella eventuale fase di opposizione, conferendogli ogni e più
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, di conciliare, transigere, incassare somme rilasciando
quietanze, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa,
chiedere e resistere in procedimenti di sequestro, spiegare domande
riconvenzionali, rinunciare agli atti e d'accettare rinuncia, di farsi sostituire
in udienza, di riscuotere in mia vece, di indicare domiciliatari, rappresentarmi
ex art. 183c.p.c. in caso di mia assenza.

ELEGGO domicilio presso lo Studio dell'avv. Giacomo ORSUCCI, sito in Pisa,
via Cesare Studiati, 13-56127.

DICHIARO inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7
e 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e PRESTO il mio consenso al
trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

In generale, autorizzo i predetti difensori ad accedere a tutti i documenti, sia
cartacei che elettronici, che afferiscono alla mia persona, dovunque essi
siano conservati e ad acquisire tutte le informazioni che necessitano alla
difesa.

ROSSELLA DE TOLLIO

La firma è autentica
Ed è stata apposta in mia presenza

Avv. Giacomo ORSUCCI

Depositato in Cancelleria
6 LUG. 2018
A Cancelleria di
Tribunale di Pisa

